

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0234/2006**

29.6.2006

**\*\*\*|**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa  
(COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 2005/0183(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Holger Krahmer

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	35
PROCEDURA.....	38



## PROPOSTA DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa  
(COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 2005/0183(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0447)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0356/2005),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0234/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

---

Emendamenti del Parlamento

---

Emendamento 1  
Considerando 2

(2) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso occorre evitare, prevenire o ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici nocivi *e definire* adeguate norme *per l'aria ambiente* che tengano conto delle norme, delle linee guida e dei programmi in materia dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(2) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è *particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di sostanze inquinanti. Pertanto* occorre evitare, prevenire o ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici nocivi. *A tal fine è opportuno che la Commissione definisca senza indugio, per tutte le pertinenti fonti di inquinamento,*

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

adeguate norme **di emissione** che tengano conto delle norme, delle linee guida e dei programmi in materia **di qualità dell'aria** dell'Organizzazione mondiale della sanità.

#### Motivazione

*L'approccio di base che caratterizza la proposta di direttiva è strettamente connesso alle emissioni. Per garantire un miglioramento duraturo della qualità dell'aria ambiente nell'Unione europea bisogna innanzitutto stabilire subito adeguati requisiti relativi alle fonti inquinanti.*

#### Emendamento 2

Considerando 5 bis (nuovo)

***(5 bis) Ove possibile, è opportuno ricorrere alla modellizzazione della diffusione dell'inquinamento onde permettere un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione. Ciò potrebbe costituire una base per il calcolo dell'esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata.***

#### Motivazione

*La distribuzione geografica della concentrazione costituisce la base per un calcolo realistico dell'esposizione collettiva, e quindi degli effetti prevedibili sulla salute.*

#### Emendamento 3

Considerando 7

(7) Occorre procedere a misurazioni **dettagliate** delle particelle sottili in siti di fondo per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni devono essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande

(7) Occorre procedere a misurazioni **e calcoli dettagliati** delle particelle sottili in siti di fondo per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e **pervenire a una definizione del fenomeno della contaminazione di fondo e per poter formulare politiche adeguate al riguardo, il cui obiettivo deve essere soprattutto quello di tenere conto in maniera realistica della quota di contaminazione di fondo rispetto al carico inquinante globale inclusa nei valori limite. Le misurazioni devono essere effettuate in maniera efficace, per cui le**

distanza approvata dalla decisione del Consiglio 81/462/CEE dell'11 giugno 1981.

*informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni fisse dovrebbero essere integrate il più possibile da informazioni ottenute con tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.*

Tali misurazioni devono essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione del Consiglio 81/462/CEE dell'11 giugno 1981.

#### Motivazione

*Nei comuni vi è grande incertezza in merito alla portata e agli effetti della contaminazione di fondo. È quindi opportuno che il legislatore europeo ne fornisca una definizione. Una raccolta di dati efficiente presuppone, oltre alle misurazioni fisse, anche l'impiego di tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.*

#### Emendamento 4 Considerando 8

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere **migliorato o**, se già buono, mantenuto. In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

(8) Lo stato di qualità dell'aria, se già buono, deve essere **ulteriormente** mantenuto **in maniera tale da non superare gli standard di qualità dell'aria. Nel contesto dello sviluppo sostenibile della zona in questione, la qualità dell'aria deve continuare ad essere migliorata.** In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati. **Gli Stati membri i cui valori sono stati ampiamente superati hanno un particolare obbligo al riguardo perché di norma meglio si prestano a un miglioramento della qualità dell'aria nelle condizioni più vantaggiose.** Il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

### Motivazione

*Il potenziale di riduzione dell'inquinamento atmosferico è maggiore negli Stati membri che presentano un elevato carico inquinante rispetto agli Stati membri che già dispongono di una buona qualità dell'aria ambiente. Dove già esiste una buona qualità dell'aria e i valori limite sono rispettati, l'ulteriore miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio.*

### Emendamento 5 Considerando 10

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM<sub>2,5</sub> non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, ***a tale approccio occorre affiancare la definizione di un livello massimo per la concentrazione assoluta.***

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM<sub>2,5</sub> non rappresenta un rischio. ***Dal momento che i dati disponibili per il PM<sub>2,5</sub> non sono ancora sufficienti per introdurre un valore limite, sarebbe opportuno fissare inizialmente un valore obiettivo.*** Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. ***Soprattutto nelle zone con un elevatissimo carico inquinante da particelle sottili, il potenziale di riduzione presente andrebbe utilizzato in maniera ottimale.*** Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, ***occorre fissare un valore obiettivo valido per tutte le zone.***

### Motivazione

*L'emendamento si riferisce all'obiettivo differenziato di riduzione del 20% e alla fissazione di un valore obiettivo anziché di un valore limite (livello massimo di concentrazione) per il PM<sub>2,5</sub>.*

### Emendamento 6 Considerando 13

(13) Nelle zone in cui gli obiettivi a lungo termine sono superati è necessario rendere obbligatoria la misurazione del livello di

(13) ***Le misurazioni degli inquinanti atmosferici devono essere compiute in maniera efficace e mirata. Pertanto le***

ozono per mezzo di stazioni fisse. Al fine di ridurre il numero di punti di campionamento fissi deve essere possibile utilizzare altri strumenti di valutazione.

***misurazioni fisse andrebbero completate il più possibile con tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.***

Nelle zone in cui gli obiettivi a lungo termine sono superati è necessario rendere obbligatoria la misurazione del livello di ozono per mezzo di stazioni fisse. Al fine di ridurre il numero di punti di campionamento fissi deve essere possibile utilizzare altri strumenti di valutazione.

#### Motivazione

*Per un'efficace raccolta dei dati servono, oltre alle misurazioni fisse, anche tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.*

#### Emendamento 7 Considerando 15

(15) ***I valori limite per la qualità dell'aria oggi esistenti devono rimanere invariati, anche se può essere prolungato*** il periodo di tempo entro il quale deve essere garantita la conformità nei casi in cui nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato devono essere corredate di un piano globale finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato.

(15) ***Per le zone in cui le condizioni sono particolarmente difficili, è opportuno che il periodo di tempo entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite e ai valori obiettivo per la qualità dell'aria possa essere prolungato*** nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato devono essere corredate di un piano globale finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato. ***La flessibilità risulta ancor più importante per gli Stati membri se entro il 1° gennaio 2010 non saranno entrate in vigore le necessarie misure comunitarie che rispecchiano il livello di ambizione scelto nella strategia tematica di riduzione delle emissioni alla fonte, comprese almeno le misure citate all'allegato XVII bis, giacché alcuni Stati membri non saranno in grado di rispettare i valori limite in assenza di tali misure, malgrado enormi sforzi a livello nazionale.***

Emendamento 8  
Considerando 16 bis (nuovo)

*(16 bis) La presente direttiva è stata sottoposta ad un'accurata valutazione di impatto che ha tenuto conto sia dell'approccio "migliore regolamentazione" che della strategia per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, giacché ci si attende che le riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> siano superiori a quanto previsto nella valutazione d'impatto, i costi potrebbero essere sovrastimati e i benefici sottostimati, visto che il proseguimento delle riduzioni delle emissioni dopo il 2012 contribuirà, tra l'altro, a un miglioramento alla qualità dell'aria.*

Emendamento 9  
Considerando 16 ter (nuovo)

*(16 ter) Gli obiettivi della direttiva devono essere resi nella misura del possibile compatibili con lo sviluppo sostenibile delle zone interessate.*

Emendamento 10  
Considerando 17 bis (nuovo)

*(17 bis) Per quanto riguarda gli impianti industriali, la presente direttiva non comporta l'adozione di misure che vadano al di là dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come stabilito nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>1</sup> e, in particolare, non comporta la chiusura di nessun impianto. È tuttavia necessario esigere che tutti gli Stati membri adottino tutte le misure di abbattimento economicamente razionali nei settori interessati.*

-----  
<sup>1</sup> *GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).*

*Motivazione*

*La direttiva 96/61/CE prevede un'impostazione integrata in base a cui tutti i fattori rilevanti vengono presi in considerazione al momento del rilascio dei permessi e vengono costantemente riviste le migliori tecniche disponibili (BAT). La direttiva 2004/107/CE contiene già una clausola analoga alla proposta presentata nell'emendamento.*

Emendamento 11

Considerando 19 bis (nuovo)

***(19 bis) Considerati il carattere transfrontaliero di determinate sostanze inquinanti e la conseguente possibilità che il superamento di un dato valore limite in uno Stato membro sia dovuto a fattori che tale Stato non può influenzare direttamente, la Commissione deve poter concedere agli Stati membri una proroga perché si possano conformare alle norme previste dalla presente direttiva.***

*Motivazione*

*E' universalmente noto che i problemi della qualità dell'aria hanno carattere transfrontaliero. Pertanto, gli Stati membri non possono sempre intervenire su tutte le fonti di inquinamento, in quanto alcune si situano al di fuori del loro territorio o anche al di fuori dell'UE. Qualora uno Stato membro si trovi impossibilitato in questa situazione a conformarsi alle norme della presente direttiva, la Commissione deve poter concedere una proroga.*

Emendamento 12

Considerando 20

(20) Gli Stati membri e la Commissione devono raccogliere, scambiare e diffondere le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. Occorre fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni

(20) Gli Stati membri e la Commissione devono raccogliere, scambiare e diffondere le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. Occorre fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni

nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati.

nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati. ***Si deve garantire che il pubblico sia informato quotidianamente dei valori delle misurazioni giornaliere.***

*Motivazione*

*L'opinione pubblica dovrebbe essere informata in merito alle misurazioni quotidiane, indipendentemente dai valori limite.*

Emendamento 13  
Articolo 2, punto 6

**6. “livello massimo di concentrazione”:** ***soppresso***  
***livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare rischi eccessivamente elevati per la salute umana, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;***

*Motivazione*

*L'espressione “livello massimo di concentrazione” corrisponde di fatto ad un valore limite. La Commissione introduce tale espressione per le disposizioni relative al nuovo standard PM<sub>2,5</sub>. Il relatore propone di regolamentare il PM<sub>2,5</sub> in due fasi distinte. In primo luogo occorre definire un valore obiettivo; successivamente, al momento del riesame della direttiva, potrà essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella misurazione del PM<sub>2,5</sub> e della poca affidabilità dei dati disponibili, attualmente non si devono fissare valori limite. L'espressione “livello massimo di concentrazione” va sostituita in tutto il testo dalla formula “valore obiettivo”.*

Emendamento 14  
Articolo 2, punto 16 bis (nuovo)

***(16 bis) "Emissioni da fonti naturali": qualsiasi sostanza presente nell'aria non riconducibile, direttamente o indirettamente, all'attività umana. In particolare esse comprendono le emissioni imputabili a fenomeni naturali come eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi naturali spontanei, sale marino o risospensione o trasporto atmosferici di particelle naturali***

*provenienti da zone aride;*

*Motivazione*

*La direttiva disciplina le "emissioni da fonti naturali" senza darne una definizione precisa. Tuttavia serve una definizione per garantire una gestione uniforme e misurazioni comparabili in tutti gli Stati membri.*

Emendamento 15

Articolo 5, paragrafo 2, comma 1

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 è **riesaminata almeno** ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all'allegato II, punto B.

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 **viene sottoposta a verifica e i risultati di questa sono riesaminati, previa valutazione**, ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all'allegato II, punto B.

Emendamento 16

Articolo 6, paragrafo 2

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni **possono essere** integrate da tecniche di modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente.

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni **sono** integrate da tecniche di modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente.

*Motivazione*

*Oltre alle misurazioni in siti fissi, anche le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative devono essere obbligatorie. Le tecniche di modellizzazione si sono affermate nella pratica e forniscono un importante contributo alla realizzazione di una base dati affidabile sulla qualità dell'aria ambiente. Ciò vale in particolare per quanto concerne i dati sul PM<sub>2,5</sub>.*

Emendamento 17  
Articolo 6, paragrafo 3

3. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente è inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente **può essere** valutata con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.

3. In tutte le zone e gli agglomerati nei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 presenti nell'aria ambiente è inferiore alla soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente **viene** valutata con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.

*Motivazione*

*Oltre alle misurazioni in siti fissi, anche le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative devono essere obbligatorie. Le tecniche di modellizzazione si sono affermate nella pratica e forniscono un importante contributo alla realizzazione di una base dati affidabile sulla qualità dell'aria ambiente. Ciò vale in particolare per quanto concerne i dati sul PM<sub>2,5</sub>.*

Emendamento 18  
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1

2. Nelle zone o negli agglomerati nei quali le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato corrisponde almeno al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato V, punto A.

2. Nelle zone o negli agglomerati nei quali le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato corrisponde almeno al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato V, punto A. ***In tali zone le misurazioni pertinenti vanno effettuate quotidianamente.***

*Motivazione*

*Bisogna fare in modo che, anche in assenza di valori limite giornalieri, siano compiute misurazioni quotidiane delle sostanze nocive ai fini della raccolta di dati e dell'informazione della popolazione e che tali misurazioni siano integrate da tecniche di modellizzazione solo nel caso in cui ciò sia fattibile senza considerevoli perdite di informazioni.*

Emendamento 19  
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai **livelli massimi di concentrazione** o alle soglie di allarme e ad un livello d'informazione adeguato per consentire d'informare il pubblico;

a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai **valori obiettivo** o alle soglie di allarme e ad un livello d'informazione adeguato per consentire d'informare il pubblico;

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

*Motivazione*

*L'espressione "livello massimo di concentrazione" corrisponde di fatto ad un valore limite. La Commissione introduce tale espressione per le disposizioni relative al nuovo standard PM2,5. Il relatore propone di regolamentare il PM2,5 in due fasi distinte. In primo luogo occorre definire un valore obiettivo; successivamente, al momento del riesame della direttiva, potrà essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella misurazione del PM2,5 e della poca affidabilità dei dati disponibili, attualmente non si devono fissare valori limite. L'espressione "livello massimo di concentrazione" va sostituita in tutto il testo dalla formula "valore obiettivo".*

Emendamento 20  
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera a bis) (nuova)

**a bis) siano effettuate misurazioni quotidiane nei punti di campionamento da installare;**

*Motivazione*

*Bisogna fare in modo che, anche in assenza di valori limite giornalieri, siano compiute misurazioni quotidiane delle sostanze nocive ai fini della raccolta di dati e dell'informazione della popolazione e che tali misurazioni siano integrate da tecniche di modellizzazione solo nel caso in cui ciò sia fattibile senza considerevoli perdite di informazioni.*

Emendamento 21  
Articolo 7, paragrafo 2, comma 3

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in

riferimento ai valori limite o ai **livelli massimi di concentrazione** si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

riferimento ai valori limite o ai **valori obiettivo** si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

#### Motivazione

*L'espressione "livello massimo di concentrazione" corrisponde di fatto ad un valore limite. La Commissione introduce tale espressione per le disposizioni relative al nuovo standard PM2,5. Il relatore propone di regolamentare il PM2,5 in due fasi distinte. In primo luogo occorre definire un valore obiettivo; successivamente, al momento del riesame della direttiva, potrà essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella misurazione del PM2,5 e della poca affidabilità dei dati disponibili, attualmente non si devono fissare valori limite. L'espressione "livello massimo di concentrazione" va sostituita in tutto il testo dalla formula "valore obiettivo".*

#### Emendamento 22

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. La Commissione e gli Stati membri assicurano l'applicazione uniforme dei criteri relativi alla scelta dei punti di campionamento.**

#### Motivazione

*Anche l'aria pulita è un fattore che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona (con riferimento all'insediamento di imprese, al turismo, alla libera circolazione delle forniture). Bisogna garantire un sistema uniforme di punti di campionamento. Le attuali pratiche di misurazione nei singoli Stati membri differiscono eccessivamente e rendono impossibile un raffronto dei risultati delle misurazioni.*

#### Emendamento 23

Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori

limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di qualità dell'aria.

limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di **conformità della** qualità dell'aria.

#### Motivazione

*Il testo dell'articolo è ambiguo: significa che lo stato di conformità della qualità dell'aria deve essere mantenuto oppure che l'attuale livello della qualità dell'aria (conforme alle norme) diventerebbe di fatto un più rigoroso "livello massimo" per la qualità dell'aria? Se si considerano l'aumento delle concentrazioni atmosferiche di fondo, le variazioni meteorologiche da un anno all'altro e la necessità di espandere le attività economiche in siti specifici (in funzione di altre priorità politiche e sociali), non ci si può attendere che la qualità dell'aria resti immutata. L'inserimento del termine "conformità" chiarisce che quello che deve essere mantenuto è lo stato di conformità.*

#### Emendamento 24

##### Articolo 13, titolo e paragrafo 1

Valori limite ai fini della protezione della salute umana

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM<sub>10</sub>, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, i valori limite istituiti all'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

I margini di superamento fissati all'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 21.

Valori limite **e soglie di allarme** ai fini della protezione della salute umana

1. Gli Stati membri, **tenuto conto dell'allegato III, punto A**, provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM<sub>10</sub>, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, i valori limite istituiti all'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

**La conformità con tali requisiti è valutata secondo le modalità definite nell'allegato III, punto B.**

I margini di superamento fissati all'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 21.

#### Motivazione

*Da un lato, l'articolo 13 della proposta della Commissione prevede che i valori limite (ai fini della protezione della salute umana) siano rispettati dagli Stati membri su tutto il loro territorio (cioè ovunque); dall'altro lato, l'allegato III prevede che i punti di campionamento installati ai fini della protezione della salute umana siano situati dove la popolazione può essere esposta per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione dei valori*

*limite ovvero è generalmente esposta. Di conseguenza, le aree in cui si applicano valori limite (articolo 13) e quelle in cui la conformità è verificata sulla base di misurazioni (allegato III) non coincidono; il regime di valutazione (quantomeno su base di monitoraggio) non corrisponde alle aree in cui si applicano valori limite. Questa contraddizione pone gli Stati membri, il pubblico e la Commissione in una posizione molto difficile e può dare adito a infinite azioni giudiziarie.*

#### Emendamento 25

##### Articolo 13, paragrafo 3, comma 1

Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM<sub>10</sub> sono superati a causa delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbiatura delle strade nella stagione invernale.

Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM<sub>10</sub> sono superati a causa delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbiatura delle strade nella stagione invernale ***o della pulizia delle strade, purché ciò non incida sui livelli di PM<sub>2,5</sub>.***

#### *Motivazione*

*Il rischio effettivo è collegato alle particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>). Nell'intervallo tra PM<sub>2,5</sub> e PM<sub>10</sub> le particelle si depositano per lo più sulle vie respiratorie superiori, caratterizzate da meccanismi di rapida eliminazione, per cui non esercitano effetti a lungo termine.*

#### Emendamento 26

##### Articolo 13, paragrafo 3, comma 4

Fatto salvo l'articolo 19, per le zone e gli agglomerati di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre i piani o i programmi di cui all'articolo 21 solo se il superamento dei valori del PM<sub>10</sub> è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura delle strade ***effettuata*** nei mesi invernali.

Fatto salvo l'articolo 19, per le zone e gli agglomerati di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre i piani o i programmi di cui all'articolo 21 solo se il superamento dei valori del PM<sub>10</sub> è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura ***e dalla salatura*** delle strade ***effettuate*** nei mesi invernali.

#### *Motivazione*

*Occorre menzionare anche la salatura, poiché in alcune regioni lo spargimento di sale sulle strade nella stagione invernale risulta indispensabile.*

#### Emendamento 27

##### Articolo 15, titolo

Obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> e **livello massimo di** concentrazione per la protezione della salute umana

Obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> e **valore obiettivo e valore limite per la** concentrazione **di PM** <sub>2,5</sub> per la protezione della salute umana

Emendamento 28  
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. L'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> in ragione del 20% è dato dal livello medio ottenuto per l'Unione europea. L'obiettivo di riduzione dell'esposizione è differenziato tra gli Stati membri in funzione dei loro livelli di concentrazione.**

Emendamento 29  
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente **non superino, in tutto il loro territorio, il livello massimo di concentrazione definito nell'allegato XIV, punto C, a decorrere dalla data ivi indicata.**

4. Gli Stati membri garantiscono che **il valore obiettivo e il valore limite per le** concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente **siano conseguiti** in tutto il loro territorio **a decorrere dalla data indicata** nell'allegato XIV, punto C.

*Motivazione*

*I dati attualmente disponibili sul PM<sub>2,5</sub> non sono ancora sufficienti per fissare un nuovo valore limite vincolante. Non bisogna ripetere l'errore fatto con il PM<sub>10</sub>, ovvero introdurre valori limite vincolanti senza disporre di dati sufficienti.*

Emendamento 30  
Articolo 20

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto **o** il benzene oppure **il livello massimo di concentrazione** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare **tale termine** di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, **a**

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto, il benzene **o il PM<sub>10</sub>** oppure **il valore obiettivo** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare **tali termini** di cinque anni al massimo **dalla data di entrata in vigore della presente direttiva** per la zona o l'agglomerato in questione, **purché lo Stato**

*condizione che:*

*membro dimostri che sono state prese tutte le opportune misure a livello nazionale, regionale e locale per rispettare i termini summenzionati, compresa l'attuazione delle direttive di cui all'allegato XV, punto B, entro i termini indicati in tali direttive, e che le concentrazioni di fondo degli inquinanti in questione presentano una tendenza alla flessione. Per la zona o l'agglomerato in questione è predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 che dimostra quali misure saranno adottate per conseguire i valori limite entro il nuovo termine fissato.*

*a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;*

*b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.*

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo *e il PM10* di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, *lettere a) e b)*.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio *e il piombo* di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

*2 bis. Gli Stati membri possono prorogare i termini previsti per i valori limite per il PM<sub>10</sub> e il PM<sub>2,5</sub> o il valore obiettivo per il PM<sub>2,5</sub> di cui al paragrafo 1 di un ulteriore*

*periodo di cinque anni al massimo per una particolare zona o agglomerato, quando il piano relativo alla qualità dell'aria di cui al paragrafo 1 indica che i valori limite non possono essere conseguiti, purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le opportune misure a livello nazionale, regionale e locale per rispettare i termini suddetti, compresa l'attuazione delle direttive e dei regolamenti di cui all'allegato XV, punto B, e all'allegato XVII bis entro i termini indicati in tali atti giuridici. Un piano rivisto per la qualità dell'aria precisa le cause del superamento dopo le scadenze summenzionate e presenta le misure che verranno adottate per conseguire i valori limite entro il nuovo periodo.*

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite **o il livello massimo di concentrazione** per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile **il paragrafo 1 o 2** e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro **nove mesi** dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 o 3 siano

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1, 2 o **2 bis**, provvedono affinché il valore limite per ciascun inquinante, **tenuto conto di eventuali aumenti giustificati in base all'articolo 30 bis**, non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione **e a tutti gli altri Stati membri** i casi in cui ritengono applicabile **i paragrafi 1, 2 o 2 bis** e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili. **In sede di valutazione della conformità si tiene particolarmente conto di quali misure comunitarie aggiuntive siano state adottate per aiutare gli Stati membri a rispettare i valori obiettivo e i valori limite pertinenti.**

Se la Commissione non solleva obiezioni entro **sei mesi** dalla data di ricevimento della notifica **di cui al primo comma**, si considera che le condizioni per l'applicazione dei

soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.

paragrafi 1, 2 o **2 bis** siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.

#### Emendamento 31

##### Articolo 21, paragrafo 1, comma 1

1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite, un valore obiettivo **o un livello massimo di concentrazione** qualsiasi, più qualunque margine di superamento eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani o programmi per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il valore limite, il valore obiettivo **o il livello massimo di concentrazione** del caso specificato negli allegati XI e XIV.

1. Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite **o** un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di superamento eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani o programmi per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il valore limite **o** il valore obiettivo del caso specificato negli allegati XI e XIV.

#### Motivazione

*La modifica al comma 1 è conseguente alla modifica all'articolo 7, paragrafo 2.*

#### Emendamento 32

##### Articolo 21, paragrafo 1, comma 2

I piani o i programmi contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, **punto A, e** devono essere comunicati **tempestivamente** alla Commissione.

I piani o i programmi contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV. **Essi possono eventualmente includere misure a norma dell'articolo 22.**

#### Motivazione

*A scopo di semplificazione, nei piani e nei programmi destinati alla riduzione generale dell'inquinamento atmosferico possono essere introdotte preventivamente misure a norma dell'articolo 22, volte alla riduzione a breve termine di picchi di inquinamento.*

*La trasmissione di informazioni relative ai piani e programmi per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico avviene già adesso in forma elettronica. L'espressione*

*“tempestivamente” è stata soppressa, in quanto non tutti i piani sono trasmessi tempestivamente alla Commissione dopo essere stati ultimati. È più opportuno raccogliere i piani prima a livello nazionale, per poi trasmettere alla Commissione congiuntamente tutte le informazioni relative a ciascun anno. Tra l’altro ciò corrisponde alla prassi adottata sinora. La Commissione può regolare nel dettaglio la procedura di trasmissione a norma dell’articolo 26, paragrafo 2.*

#### Emendamento 33

Articolo 21, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

***I piani e i programmi di cui al primo comma sono predisposti in modo tale che, per gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 96/61/CE e che applicano le migliori tecniche disponibili ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di tale direttiva, non siano richieste altre misure, a parte l’applicazione delle migliori tecniche disponibili. I piani e i programmi sono comunicati congiuntamente alla Commissione nell’appropriata forma elettronica, entro un termine da determinare a norma dell’articolo 26, paragrafo 2.***

#### Motivazione

*Le disposizioni del nuovo comma 2 bis corrispondono al testo dell’articolo 3, paragrafo 3, e al considerando 5 della quarta direttiva derivata dalla direttiva quadro sulla qualità dell’aria ambiente (Direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi aromatici nell’aria ambiente). Le aziende che utilizzano le migliori tecniche disponibili compiendo grandi sforzi non devono essere ulteriormente penalizzate. Nulla impedisce ai comuni ed agli enti territoriali di adottare provvedimenti volontari per produrre un ulteriore miglioramento della qualità dell’aria.*

#### Emendamento 34

Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Gli Stati membri che nei propri piani e programmi possono dimostrare che l’attuale armonizzazione sulla base dell’articolo 95 non è sufficiente a migliorare adeguatamente la qualità dell’aria sono autorizzati dalla Commissione ad adottare misure di più***

***ampia portata, previa richiesta alla Commissione a norma dell'articolo 95, paragrafi 4 e 5, del trattato.***

*Motivazione*

*In base alle disposizioni del mercato interno, gli Stati membri devono attenersi a un alto livello di protezione ambientale anche nel caso del miglioramento della qualità dell'aria.*

Emendamento 35  
Articolo 22, paragrafo 1

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superino uno o più valori limite, ***livelli massimi di concentrazione***, valori-obiettivo o soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII, ***punto A*** e XIV, gli Stati membri provvedono, ***se*** opportuno, a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio e per limitarne la durata.

Tuttavia, ***se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono indicata nell'allegato XII, punto B, gli Stati membri*** preparano i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superino uno o più valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII e XIV, gli Stati membri provvedono, ***ove appaia*** opportuno, a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio e per limitarne la durata.

Tuttavia, ***gli Stati membri*** preparano i piani d'azione a breve termine solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.

*Motivazione*

*Non è chiaro perché le eccezioni di cui al comma 2 debbano valere soltanto per l'ozono. La condizione che i piani relativi a provvedimenti a breve termine debbano essere predisposti soltanto quando le misure in essi contenute possono contribuire in misura determinante al miglioramento della qualità dell'aria ambiente, sulla base della situazione data nonché del principio di proporzionalità, appare scontata.*

Emendamento 36  
Articolo 22, paragrafo 2

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso, contemplare provvedimenti per limitare e, se necessario, sospendere le attività, **compresa la circolazione dei veicoli a motore**, che **contribuiscono al rischio** che i rispettivi valori limite, **livelli massimi di concentrazione**, valori obiettivo o soglie di allarme siano superati. **Tali piani d'azione possono anche prevedere provvedimenti efficaci connessi con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti.**

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso, contemplare provvedimenti **di comprovata efficacia a breve termine** per limitare e, se necessario, sospendere le attività che **siano chiaramente responsabili dell'aumento del rischio** che i rispettivi valori limite, valori obiettivo o soglie di allarme siano superati. **L'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma è applicabile per analogia.**

*Motivazione*

*È necessario che le misure comprese nei piani d'azione a breve termine siano realmente applicate a breve termine. Inoltre, in caso di sospensione delle attività, deve essere chiara la causalità. Infine, è arbitrario che ci si riferisca soltanto al traffico di veicoli a motore.*

*Il riferimento all'articolo 21 è reso necessario da un altro emendamento. Cfr. la motivazione dell'emendamento del relatore all'articolo 21, paragrafo 1.*

Emendamento 37  
Articolo 22, paragrafo 3

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, **quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli altri organismi sanitari pertinenti**, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani. **Tra le organizzazioni interessate figurano le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate.**

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento del relatore all'articolo 24, paragrafo 1.*

Emendamento 38  
Articolo 22, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica regolarmente esempi di migliori pratiche in materia di predisposizione di piani d'azione a breve termine.***

*Motivazione*

*Nella presente direttiva non devono essere proposti provvedimenti per la riduzione della contaminazione da inquinanti a livello locale o regionale. Secondo il relatore, la formulazione di proposte concrete non è compatibile con il principio di sussidiarietà. A causa delle difficoltà che numerosi comuni ed enti territoriali incontrano nella messa a punto dei piani e nella relativa attuazione, la Commissione dovrebbe pubblicare esempi di migliori pratiche, agevolando così lo scambio di migliori pratiche tra le autorità locali.*

Emendamento 39  
Articolo 24, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e altri organismi sanitari pertinenti, in merito:

1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili, altri organismi sanitari pertinenti **e le associazioni di categoria interessate**, in merito:

*Motivazione*

*I provvedimenti previsti dai piani riguardano principalmente il traffico e, in maniera diretta o indiretta, le attività economiche. Pertanto occorre garantire che siano consultate ed informate anche le associazioni di categoria interessate.*

Emendamento 40  
Articolo 24, paragrafo 2

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annue **complete**

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annue riguardanti

riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

Tali relazioni contengono in sintesi **almeno** i livelli del superamento dei valori limite, **livelli massimi di concentrazione**, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di mediazione interessati. Oltre a queste informazioni deve essere presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela dei boschi e delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.

tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.

Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento dei valori limite, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di mediazione interessati. Oltre a queste informazioni deve essere presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela dei boschi e delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.

#### *Motivazione*

*Le relazioni devono essere limitate alle informazioni essenziali, così da sgravare i comuni, gli enti territoriali e gli Stati membri.*

#### Emendamento 41 Articolo 28

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. ***Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione non oltre la data prevista all'articolo 30, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.***

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### *Motivazione*

*La notifica delle disposizioni è regolata all'articolo 31 della presente direttiva. Gli Stati membri non devono essere tenuti a comunicare alla Commissione le sanzioni applicate in caso di violazione dei regolamenti nazionali.*

Emendamento 42  
Articolo 30

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi **all'adozione** della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub>. In particolare **formula e** propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione che tengano conto delle **diverse** situazioni della qualità dell'aria **che si profileranno in futuro** e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi **all'entrata in vigore** della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub> **e al PM<sub>10</sub>, tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti**. In particolare propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione che tengano conto delle situazioni della qualità dell'aria e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

Emendamento 43  
Articolo 30 bis (nuovo)

**Articolo 30 bis**

**Misure comunitarie per la riduzione delle emissioni alla fonte**

**Qualora le necessarie misure comunitarie di riduzione delle emissioni alla fonte, di cui all'allegato XVIII bis, non siano entrate in vigore anteriormente al 1° gennaio 2010, uno Stato membro può ottenere un innalzamento dei valori limite per il PM<sub>2,5</sub> e il PM<sub>10</sub> fino all'entrata in vigore di tali misure, purché provi che sono soddisfatte tutte le condizioni per ottenere una proroga previste all'articolo 20 e dimostri quale sarebbe stato l'impatto di ciascuna delle misure in questione sui valori limite. L'aumento totale concesso non può superare il 10% del valore limite.**

Emendamento 44  
Articolo 31, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro dodici mesi**

**31 dicembre 2007.** Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

**dall'entrata in vigore della presente direttiva.** Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

*Motivazione*

*Un termine di attuazione indipendente da una data di calendario appare appropriata alla luce dei lunghi tempi richiesti dalla procedura.*

Emendamento 45  
Allegato V, punto A, lettera a), tabella

Testo della Commissione

Popolazione dell'agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)	Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore	Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore
0-249	1	1
250-499	2	1
500-749	2	1
750-999	3	1
1 000-1 499	4	2
1 500-1 999	5	2
2 000-2 749	6	3
2 750-3 749	7	3
3 750-4 749	8	4
4 750-5 999	9	4
≥ 6 000	10	5

## Emendamento del Parlamento

Popolazione dell'agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)	Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore		Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore	
	<i>Agenti inquinanti esclusi i PM<sub>2,5</sub></i>	<i>PM<sub>2,5</sub></i>	<i>Agenti inquinanti esclusi i PM<sub>2,5</sub></i>	<i>PM<sub>2,5</sub></i>
0-249	1	<i>1</i>	1	<i>1</i>
250-499	2	<i>1</i>	1	<i>1</i>
500-749	2	<i>1</i>	1	<i>1</i>
750-999	3	<i>1</i>	1	<i>1</i>
1 000-1 499	4	<i>2</i>	2	<i>1</i>
1 500-1 999	5	<i>2</i>	2	<i>1</i>
2 000-2 749	6	<i>3</i>	3	<i>1</i>
2 750-3 749	7	<i>3</i>	3	<i>1</i>
3 750-4 749	8	<i>4</i>	4	<i>2</i>
4 750-5 999	9	<i>4</i>	4	<i>2</i>
≥ 6 000	10	<i>5</i>	5	<i>2</i>

### *Motivazione*

*La misurazione parallela di PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> comporterà costi aggiuntivi. Tuttavia vi sono numerose argomentazioni a favore di una riduzione dei punti di campionamento per il PM<sub>2,5</sub>, senza dover rinunciare di conseguenza ad un incremento della tutela della salute né alla misurazione di PM<sub>2,5</sub> su tutto il territorio: 1. la distribuzione di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente è più uniforme rispetto a quella di PM<sub>10</sub>; il monitoraggio può quindi essere effettuato in misura altrettanto efficiente con un numero ridotto di stazioni di misurazione. 2. tra il PM<sub>10</sub> e il PM<sub>2,5</sub> vi è una stretta correlazione (il PM<sub>10</sub> presenta una concentrazione costante di PM<sub>2,5</sub> in una percentuale tra il 65 ed il 70%). È possibile rilevare dati affidabili sul PM<sub>2,5</sub> mediante una combinazione tra misurazioni e tecniche di modellizzazione.*

*Il relatore propone pertanto di dimezzare i punti di misurazione per il PM<sub>2,5</sub> (arrotondamento in caso di cifre dispari).*

Emendamento 46  
Allegato XI, tabella, sezione "PM<sub>10</sub>"

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile*	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	<i>fino al 31 dicembre 2009</i>
<b>Anno civile</b>	<b>30 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>20 %</b>	<b>1° gennaio 2010</b>
<p><i>* Salvo che non sia possibile conformarsi al valore limite per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per le condizioni geografiche. Gli Stati membri fissano il numero esatto di giorni in cui il valore limite può essere superato, fino a un massimo di 55 giorni, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo della relativa disposizione.</i></p>			

Emendamento 47  
Allegato XII, sezione B bis (nuova)

***B bis. SOGLIA DI INFORMAZIONE PER IL PM<sub>10</sub>***

<i>Finalità: Informazione</i>	<i>Periodo di mediazione</i>	<i>Soglia</i>
<b><i>Informazione</i></b>	<b><i>1 giorno</i></b>	<b><i>200 µg/m<sup>3</sup></i></b>

*Motivazione*

*Come per l'esposizione all'ozono, dovrebbe esservi una soglia di informazione anche per il particolato.*

Emendamento 48  
Allegato XIV, titolo

OBIETTIVO DI RIDUZIONE  
DELL'ESPOSIZIONE **E LIVELLO**  
**MASSIMO DI CONCENTRAZIONE** PER  
IL PM<sub>2,5</sub>

OBIETTIVO DI RIDUZIONE  
DELL'ESPOSIZIONE, **VALORE**  
**OBIETTIVO E VALORE LIMITE** PER IL  
PM<sub>2,5</sub>

*Motivazione*

*Sussistono incertezze sulle concentrazioni nell'aria ambiente di questi inquinanti, di conseguenza è prematuro fissare fin da ora valori limite di concentrazione. Il termine "valore obiettivo" appare più appropriato.*

Emendamento 49  
Allegato XIV, punto B, Obiettivo di riduzione dell'esposizione

Testo della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
<b>20%</b>	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in µg/m<sup>3</sup> nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a **7 µg/m<sup>3</sup>**, l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Emendamento del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010		Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
<b>Concentrazione iniziale in µg/m<sup>3</sup></b>	<b>Obiettivo di riduzione in %</b>	2020
< 10	0 %	
= 10 – <15	10 %	
= 15 – <20	15 %	
= 20 – < 25	20 %	
>25	<b>Tutte le misure appropriate per conseguire l'obiettivo di 20 µg/m<sup>3</sup></b>	

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a **10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Emendamento 50  
Allegato XIV, punto C

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	<i>Livello massimo di concentrazione</i>	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il <i>livello massimo di concentrazione</i>
anno civile	<b>25 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il <b>1° gennaio 2010</b>	1° gennaio 2010

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	<i>Valore obiettivo</i>	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il <i>valore obiettivo</i>
anno civile	<b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>		1° gennaio 2010
Periodo di mediazione	<i>Valore limite</i>	<i>Margine di superamento</i>	<i>Data entro la quale deve essere raggiunto il valore limite</i>
<i>anno civile</i>	<b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il <b>1° gennaio 2015</b>	<b>1° gennaio 2015</b>

Emendamento 51  
Allegato XV, punto A, punto 8, lettera c bis) (nuova)

***c bis) elenco e descrizione delle risorse finanziarie e delle linee di bilancio destinate all'applicazione delle suddette misure o progetti nei tempi previsti.***

*Motivazione*

*Tradizionalmente gli Stati membri assumono impegni senza poi stanziare le risorse necessarie per l'attuazione.*

Emendamento 52  
Allegato XV, punto B, punto 3, alinea

3. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico ***da mettere in atto*** in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

3. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico ***di cui è programmata l'attuazione*** in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

*Motivazione*

*È necessario precisare che è l'attuazione delle misure in parola è programmata.*

Emendamento 53  
Allegato XVII bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

***Misure da adottare alla fonte per permettere gli Stati membri di conseguire i valori limite di qualità dell'aria entro i termini prestabiliti***

<b><i>Misure</i></b>
<b><i>Inclusione degli impianti di combustione da 20 a 50 MW nella direttiva IPPC</i></b>
<b><i>EURO VI per i mezzi pesanti</i></b>
<b><i>Nuove norme per gli impianti di riscaldamento domestici</i></b>
<b><i>Nuove norme per le emissioni prodotte dai motori delle navi, da negoziare sotto l'egida dell'IMO</i></b>

*Motivazione*

*L'adozione delle suddette misure in funzione della fonte è una premessa fondamentale perché gli Stati membri possano conseguire i valori limite di qualità dell'aria.*

## MOTIVAZIONE

### 1. Introduzione

In Europa il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta una delle più importanti sfide in materia ambientale e di politica della salute. L'elevato inquinamento atmosferico, in particolare nelle regioni e negli agglomerati ad elevata densità di popolazione nell'Unione europea, è corresponsabile di numerose affezioni dell'apparato respiratorio e delle relative conseguenze. Negli ultimi decenni la qualità dell'aria in Europa è già decisamente migliorata, grazie a severi regolamenti legislativi ed ai progressi tecnici, sia sul piano del traffico sia per quanto concerne le centrali energetiche e gli impianti industriali.

Il miglioramento della qualità dell'aria ambiente continua a costituire una sfida di rilievo. Il problema dell'inquinamento atmosferico può essere risolto soltanto a lungo termine e all'interno di un quadro europeo, in particolare grazie al rafforzamento dei provvedimenti transfrontalieri. Per poter raggiungere tali ambiziosi obiettivi, la Comunità necessiterà in futuro di ulteriori strumenti: l'aria pulita negli Stati membri può essere garantita soltanto se le direttive vigenti vengono applicate coerentemente e se nuove proposte legislative dell'Unione europea si concentreranno sulle limitazioni delle emissioni per coloro che le producono. A tale scopo occorre dare la priorità agli ambiti sinora poco considerati e scarsamente regolati da normative.

### 2. La proposta della Commissione

Il 21 settembre 2005 è stata approvata dalla Commissione la "Direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Essa sintetizza la preesistente direttiva quadro in materia ed altri quattro strumenti legislativi, tra cui quattro direttive derivate e una risoluzione del Consiglio. I testi legislativi preesistenti in materia di qualità dell'aria subiscono tagli del 50% a causa della prevista semplificazione. Si determina una modernizzazione degli obblighi di relazione e una semplificazione dello scambio di informazioni. La nuova direttiva non intende intaccare i valori limite vigenti. Il valore limite annuo determinato attualmente per il PM<sub>10</sub> (40 µg/m<sup>3</sup>) nonché il valore limite giornaliero (50 µg/m<sup>3</sup>), che può essere superato non più di 35 volte per anno civile, restano immutati. Un elemento di novità nella proposta della Commissione è l'introduzione dello standard PM<sub>2,5</sub> a partire dal 2010. Per il PM<sub>2,5</sub> si propone sia un livello massimo di concentrazione (corrispondente ad un valore limite) pari a 25 µg/m<sup>3</sup>, sia un obiettivo di riduzione per tutti gli Stati membri del 20% entro il 2020.

### 3. La posizione del relatore

**Disposizioni relative al PM<sub>10</sub>:** inizialmente la Commissione aveva annunciato una soglia di riduzione per il valore medio annuo di PM<sub>10</sub>, che non trova riscontro nella presente proposta. Il valore medio annuo proposto dalla Commissione per il PM<sub>10</sub> pari a 40 µg/m<sup>3</sup>, che dopo il 2010 resterà in vigore immutato, è poco ambizioso. Nella maggior parte delle città tale valore è raggiunto sin d'ora. Il relatore propone una riduzione del valore limite per il PM<sub>10</sub> a 32 µg/m<sup>3</sup> annui (riduzione del 20%). Il valore medio annuo di 32 µg/m<sup>3</sup> presenta inoltre una

migliore correlazione con il rigoroso valore medio giornaliero di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , che può essere superato al massimo 35 volte per anno civile. Sinora tale prassi ha creato grandi difficoltà di attuazione agli Stati membri, in particolare alle città ed ai comuni interessati. La Commissione ha riconosciuto il problema ed ha concesso ai comuni una proroga di cinque anni per i termini di adempimento delle disposizioni, nonché eccezioni ai valori limite in vigore. Benché ciò sia da accogliere con favore nella pratica, permane comunque l'interrogativo se si tratti dello strumento appropriato, se dopo cinque anni dovesse risultare impossibile rispettare tali valori limite.

Il relatore propone inoltre per i comuni l'importante esenzione, subordinata a determinate condizioni, dall'obbligo di pianificazione per quanto concerne i provvedimenti a breve termine. I piani per i provvedimenti a breve termine devono essere predisposti soltanto laddove per mezzo delle misure previste e tenendo conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche in loco, sussista un potenziale considerevole di riduzione del rischio, della durata o dell'entità del superamento, nonché di miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

**Disposizioni relative al  $\text{PM}_{2,5}$ :** secondo le più recenti scoperte scientifiche, i maggiori rischi per la salute possono essere causati non tanto dalle particelle di grandi dimensioni, bensì da quelle di piccole dimensioni ( $\text{PM}_{2,5}$ ). Risulta pertanto necessario iniziare a monitorare tali minuscole particelle.

Il relatore propone di regolamentare il  $\text{PM}_{2,5}$  in due fasi distinte: in primo luogo occorre definire un valore-obiettivo, mentre in secondo luogo, al momento del riesame della direttiva entro cinque anni al massimo, può essere fissato un valore limite. A causa della scarsa esperienza nella misurazione del  $\text{PM}_{2,5}$  e della disponibilità di dati poco affidabili, attualmente non deve essere fissato alcun valore limite. L'espressione "livello massimo di concentrazione sarà sostituita in tutto il testo seguente dalla formula "valore-obiettivo".

Il valore medio annuo proposto dalla Commissione per il  $\text{PM}_{2,5}$  pari a  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  è poco ambizioso. In numerose città che presentano un livello di inquinamento atmosferico decisamente elevato tale valore tiene conto sia dell'esigenza di una maggiore tutela della salute sia della fattibilità. Il valore è correlato alla riduzione a  $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$  proposta per il valore limite per il  $\text{PM}_{10}$ .

Nella sua proposta, la Commissione ha deciso di stabilire un obiettivo di riduzione forfettario del 20% per il  $\text{PM}_{2,5}$  senza effettuare una stima delle conseguenze per indagare quali provvedimenti concreti e quali costi avrebbe comportato una riduzione del 20% per i rispettivi Stati membri. Il relatore è convinto che un modello scaglionato, che sia differenziato per ciascuno Stato membro e nell'ambito del quale si tenga conto maggiormente delle prestazioni pregresse, sia in ogni caso preferibile ad un obiettivo di riduzione forfettario. I costi di riduzione aumentano infatti in misura esponenziale rispetto al calo del livello di inquinamento. L'obiettivo forfettario del 20% è più difficile da raggiungere soprattutto per gli Stati membri che hanno già intrapreso grandi sforzi per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente e che partono da livelli più elevati. Gli Stati che presentano un inquinamento maggiore, invece, devono rafforzare la riduzione. Il modello della Commissione non tiene conto delle prestazioni pregresse e tende a penalizzare piuttosto che a premiare le cosiddette

“early actions”. Un modello scaglionato consentirebbe di dare agli Stati membri stimoli più forti per intraprendere misure tempestive di riduzione, indipendentemente dal rispettivo livello iniziale.

**Ulteriori disposizioni:** il relatore propone diverse semplificazioni al sistema e chiarimenti di ordine linguistico, destinati ad agevolarne l’attuazione soprattutto a livello amministrativo. Inoltre risulta doverosa una definizione di "fonti naturali". Occorre garantire che siano escluse soltanto le contaminazioni preesistenti da fonti naturali che superino in misura considerevole l’inquinamento di fondo medio già computato nei valori limite o nei valori-obiettivo. Al fine di prevenire abusi o difficoltà procedurali, la Commissione deve pubblicare linee guida sull’esame di verifica e sull’esclusione dei superamenti imputabili a fonti naturali.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa			
<b>Riferimenti</b>	COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 2005/0183(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	21.9.2005			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 15.11.2005			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	JURI 15.11.2005	ITRE 15.11.2005		
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	JURI 29.11.2005	ITRE 13.12.2005		
<b>Cooperazione rafforzata</b> Annuncio in Aula				
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Holger Kraahmer 14.12.2005			
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>				
<b>Procedura semplificata – decisione</b>				
<b>Contestazione della base giuridica</b> Parere JURI				
<b>Modifica della dotazione finanziaria</b> Parere BUDG				
<b>Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula</b>				
<b>Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula</b>				
<b>Esame in commissione</b>	24.4.2006			
<b>Approvazione</b>	21.6.2006			
<b>Esito della votazione finale</b>	+	39		
	-	11		
	0	5		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Adamos Adamou, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Grootte, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Boguslaw Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alfonso Andriá, Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Philip Bushill-Matthews, Giuseppe Castiglione, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Ambroise Guellec, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Henrik Lax, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Amalia Sartori, Andres Tarand			
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Sepp Kusstatscher			
<b>Deposito</b>	29.6.2006			
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>	...			